



Bruxelles, 9.9.2019
COM(2019) 407 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un
accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso dei
pescherecci battenti bandiera delle Seychelles alle acque di Mayotte**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

• **Motivi e obiettivi della raccomandazione**

La Commissione propone di negoziare un nuovo accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles concernente l'accesso dei pescherecci battenti bandiera delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'Unione europea. La Commissione intende condurre i negoziati per il nuovo accordo di accesso in parallelo ai negoziati per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e di un nuovo protocollo con la Repubblica delle Seychelles.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'11 luglio 2012 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2012/419/UE¹ che modifica, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea. A decorrere da tale data Mayotte ha cessato di essere un paese o territorio d'oltremare ed è diventata una regione ultraperiferica dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Di conseguenza, la zona economica esclusiva (ZEE) di Mayotte fa ormai parte delle acque dell'UE.

Nel 2014 l'Unione europea e le Seychelles hanno quindi firmato un accordo che garantisce le operazioni delle navi battenti bandiera delle Seychelles nella ZEE di Mayotte, soggetta alla giurisdizione della Francia.

L'accordo attuale, che autorizza 8 navi delle Seychelles a pescare nelle acque di Mayotte, scadrà il 6 giugno 2020. Il pagamento delle licenze e delle catture da parte degli armatori della flotta delle Seychelles è l'unica compensazione finanziaria prevista dall'accordo ed è riscosso dalla Francia per conto della regione ultraperiferica di Mayotte. La Francia utilizza queste entrate per istituire un quadro legislativo appropriato, attività di controllo e infrastrutture fisiche e per realizzare interventi di sviluppo delle capacità che consentano all'amministrazione di Mayotte di conformarsi alle norme della politica comune della pesca (PCP). L'accordo contribuisce a una pesca responsabile nelle acque dell'UE al fine di garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse aliutiche.

L'accordo non ha alcuna incidenza finanziaria per l'UE.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

I negoziati per la conclusione di un nuovo accordo con le Seychelles concernente l'accesso alle acque di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'UE sono in linea con l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e in particolare con gli obiettivi dell'Unione riguardanti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

La base giuridica della decisione è fornita dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V "azione esterna dell'Unione", titolo V "accordi internazionali", che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

¹ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente, competenza esclusiva.

- **Proporzionalità**

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

L'accordo per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte non ha alcuna incidenza finanziaria per l'UE. Tuttavia, nella valutazione ex ante ed ex post dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con le Seychelles e del relativo protocollo di attuazione² la Commissione ha preso in esame anche il funzionamento dell'accordo concernente l'accesso.

Secondo le conclusioni di tale valutazione, effettuata nel 2019, l'accordo per l'accesso alle acque di Mayotte dovrebbe essere rinnovato e accompagnato da un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con le Seychelles, per continuare ad allineare le condizioni tecniche e finanziarie dei due testi.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito della valutazione ex post ed ex ante dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con le Seychelles e del relativo protocollo di attuazione sono stati consultati Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile delle Seychelles. Si sono svolte consultazioni anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica, in particolare in occasione della sua riunione del 27 marzo 2019.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Le direttive di negoziato proposte in allegato alla decisione raccomandano di autorizzare l'avvio dei negoziati e di includere una clausola sulle conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

² <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5e1b1689-7785-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-97941423>

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'accordo per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte non ha alcuna incidenza finanziaria per l'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'avvio dei negoziati è previsto per il terzo trimestre del 2019.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati in vista della conclusione di un nuovo accordo con le Seychelles per l'accesso delle navi delle Seychelles alle acque di Mayotte soggette alla giurisdizione dell'UE;

- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;

- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles per l'accesso dei pescherecci battenti bandiera delle Seychelles alle acque di Mayotte

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

ricordando la decisione del Consiglio europeo, dell'11 luglio 2012, che modifica lo status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte³,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles concernente l'accesso dei pescherecci battenti bandiera delle Seychelles alle acque dell'Unione europea, segnatamente alla zona economica esclusiva (ZEE) al largo della costa di Mayotte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a condurre negoziati con la Repubblica delle Seychelles in vista della conclusione di un accordo concernente l'accesso dei pescherecci battenti bandiera della Repubblica delle Seychelles alle acque e alle risorse biologiche marine dell'Unione, segnatamente alle acque e alle risorse biologiche marine della ZEE al largo della costa di Mayotte.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale designato dal Consiglio].

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

³ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*